

REGOLAMENTO (CE) N. 2717/98 DELLA COMMISSIONE
del 16 dicembre 1998

concernente le domande di rimborso, da parte della Comunità, delle spese sostenute dagli Stati membri a favore dei gruppi di produttori priconosciuti nel settore degli ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2520/97 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 3,

considerando che, secondo l'articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96, gli aiuti concessi dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 14 costituiscono un'azione comune a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 4256/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione orientamento ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2085/93 ⁽⁴⁾; che tali aiuti sono coperti dalle previsioni delle spese annuali di cui all'articolo 31, paragrafo 1, e sono contemplati nelle modalità di pagamento di cui all'articolo 33 del regolamento (CE) n. 950/97 del Consiglio, del 20 maggio 1997, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agricole ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2331/98 ⁽⁶⁾;

considerando che le domande di cofinanziamento del FEAOG, sezione orientamento, di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 20/98 della Commissione, del 7 gennaio 1998, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda gli aiuti ai gruppi di produttori priconosciuti ⁽⁷⁾, devono riportare taluni dati e indicazioni che gli Stati membri sono tenuti a presentare in forma identica; che, al fine di poter effettuare un controllo approfondito della conformità di dette domande alle disposizioni del regolamento (CE) n. 2200/96 e del regolamento (CE) n. 20/98,

la Commissione deve avere accesso ai documenti giustificativi e alla documentazione pertinente;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le strutture agricole e lo sviluppo rurale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di cofinanziamento stabilite dagli Stati membri in base alle disposizioni di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 20/98 devono essere presentate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, con la prima domanda di cofinanziamento, i testi delle disposizioni nazionali d'applicazione e delle istruzioni amministrative nonché i formulari o gli eventuali altri documenti relativi all'attuazione amministrativa dell'azione. Le eventuali modifiche delle disposizioni e istruzioni di cui sopra sono comunicate alla Commissione con la prima domanda di cofinanziamento successiva alla modifica stessa.

2. Onde procedere a un controllo della domanda di rimborso degli aiuti di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96, lo Stato membro trasmette alla Commissione, su richiesta di quest'ultima ed entro i termini previsti, tutti i documenti giustificativi, o le relative copie conformi, o i documenti diversi da quelli specificati al paragrafo 1 che siano pertinenti per il calcolo dell'aiuto suddetto.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU L 297 del 21. 11. 1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 346 del 17. 12. 1997, pag. 41.

⁽³⁾ GU L 374 del 31. 12. 1988, pag. 25.

⁽⁴⁾ GU L 193 del 31. 7. 1993, pag. 44.

⁽⁵⁾ GU L 142 del 2. 6. 1997, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 291 del 30. 10. 1998, pag. 10.

⁽⁷⁾ GU L 4 dell'8. 1. 1998, pag. 40.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 1998.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

Domanda di rimborso conforme all'articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96

Stato membro

Aiuto concesso nel (anno civile)

Gli importi seguenti vanno espressi in moneta nazionale o in ecu ⁽¹⁾

	Aiuto concesso nelle regioni interessate dagli obiettivi 1 e 6		Aiuto concesso nelle altre regioni	
	Importo dell'aiuto	Importo della partecipazione del FEAOG, sezione orientamento richiesta	Importo dell'aiuto	Importo della partecipazione del FEAOG, sezione orientamento richiesta
Aiuto a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, lettera a) del reg. (CE) n. 2200/96				
Aiuto a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, lettera b) del reg. (CE) n. 2200/96 ⁽²⁾				

Importo totale della partecipazione del FEAOG, sezione orientamento richiesta:

.....

Si conferma che:

- gli aiuti sono stati concessi unicamente ai gruppi che soddisfano tutte le condizioni minime per il prereconoscimento prescritte all'articolo 3, all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 478/97 della Commissione ⁽³⁾;
- l'autorità nazionale competente ha rispettato gli obblighi prescritti all'articolo 4, paragrafi da 3 a 6, e agli articoli 5 e 7 del regolamento citato;
- gli aiuti concessi e la partecipazione richiesta al FEAOG, sezione orientamento sono correttamente calcolati in base alle disposizioni del regolamento (CE) n. 20/98;


⁽¹⁾ Conversione in ecu da effettuare al tasso finanziario di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1866/90 della Commissione (GU L 170 del 3. 7. 90, pag. 36): «Gli Stati membri che presentano le dichiarazioni di spesa in ecu convertono in ecu gli importi delle spese effettuate in moneta nazionale, utilizzando il tasso del mese durante il quale tali spese sono state registrate nella contabilità degli organismi responsabili della gestione finanziaria dei programmi.»

⁽²⁾ Qualora l'aiuto sia stato concesso sotto forma di prestiti all'investimento conformemente all'articolo 14, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 2200/96, il metodo di calcolo del valore espresso in equivalente della sovvenzione in capitale deve essere indicato nell'allegato della presente domanda di rimborso.

⁽³⁾ GU L 75 del 15. 3. 1997, p. 4.

- gli aiuti pubblici in questione rientrano nella programmazione prevista all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 950/97;
- la relazione annuale di cui all'articolo 25, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 4253/88 sui progressi compiuti è comunicata alla Commissione;
- i beneficiari sono stati adeguatamente informati della partecipazione comunitaria.

Fatto a, il ...



(Firma e timbro
dell'autorità competente
dello Stato membro)
